

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

| | |
|---|---|
| Num. Delibera: 34 Data: 27/02/2019 | Oggetto: MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI AI SENSI DELLA L.R. N. 5/2013 E S.M.I. E DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE E.R. N. 831/2017 - APPROVAZIONE |
| | |

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette, del mese di febbraio alle ore 12:20, nella sala delle adunanze del Comune, convocata dal Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

| | | | |
|--------------------|--------------|----------|----------|
| SPINELLI Domenica | Sindaco | P | |
| UGOLINI Gianluca | Vice Sindaco | | A |
| BIANCHI Roberto | Assessore | P | |
| BOSCHETTI Beatrice | Assessore | | A |
| PAZZAGLIA Anna | Assessore | P | |
| SANTONI Giulia | Assessore | P | |

Partecipa il Segretario Comunale Ugo Castelli.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti siano in numero legale, assume la Presidenza, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 34 DEL 27/02/2019

OGGETTO:

MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI AI SENSI DELLA L.R. N. 5/2013 E S.M.I. E DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE E.R. N. 831/2017 - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Narrativa

Premesso che:

- la Regione Emilia Romagna con deliberazione della Giunta Regionale n. 831 del 12/06/2017, ha approvato il documento – Allegato 1: “ Modalità applicative del divieto alle sale giochi e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito”, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 5/2013, come modificato dall’art. 48 della Legge Regionale n. 18 del 28/10/2016”;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 831 del 12/06/2017, il relativo Allegato 1, ed i contenuti della stessa;
- la L.R. n. 05 del 04/07/2013 avente ad oggetto norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate”;
- la L.R. n. 08 del 25/06/2018, avente ad oggetto ulteriori modifiche alla Legge Regionale n. 5 del 04/07/2013;

Considerato che l’Allegato 1 alla deliberazione della Giunta Regionale n. 831 del 12/06/2017:

1) indica le seguenti **definizioni di sale gioco e di sale scommesse**:

a) *Le sale gioco e le sale scommesse sono i punti di raccolta delle scommesse e i punti di vendita con attività di gioco esclusiva o a questi assimilabili, le cui tipologie sono individuate ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011;*

b) *Gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito sono quelli previsti dal comma 6 dell’articolo 110 del Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per la cui installazione è necessario il possesso di una delle licenze previste dagli articoli 86 e 88 del citato TULPS.*

2) Stabilisce che il **divieto previsto dall’art. 6, comma 2 bis, della legge regionale n. 5 del 2013**, si applica sia con riguardo alla nuova apertura di sale giochi e sale scommesse sia alle sale giochi e sale scommesse in esercizio, ed altresì alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS;

3) Per “**nuova installazione**” intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il comma 2 ter equipara alla nuova installazione dell’apparecchio: a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l’utilizzo degli apparecchi; b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività.

4) Individua i **Luoghi Sensibili di cui all’art. 6 della Legge Regionale n. 5/2013** (come modificato dall’art. 48 della Legge Regionale n. 18 del 2016) sono così:

a) *al comma 2: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori;*

b) *al comma comma 2 quater del medesimo articolo sono autorizzati i Comuni ad individuare ulteriori luoghi sensibili ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2 bis e fornisce un criterio per la loro*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 34 DEL 27/02/2019

individuazione basata su una valutazione dell'impatto sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

In tale ambito il Comune svolge una istruttoria e valuta tenendo conto delle caratteristiche sociali ed economiche della popolazione di riferimento nonché delle particolari o specifiche utenze dei propri luoghi, al fine di portare a classificare come sensibili dei luoghi che in altre realtà non lo sono.

- 5) *Stabilisce che il Comune deve provvedere a stendere una mappa dei suoi luoghi sensibili e, in conseguenza di questo, deve prevedere un elenco con l'individuazione di:*
 - a) *sale giochi e sale scommesse situate a meno di 500 metri dai luoghi sensibili;*
 - b) *esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, aree aperte al pubblico;*
 - c) *circoli privati ed associazioni, esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS che ospitano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, situati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili;*
 - d) *considerando anche i luoghi sensibili situati nei Comuni del territorio regionale confinanti con il territorio comunale in questione, mediante l'acquisizione delle relative mappature.*
 - e) *sulla base della mappatura, il Comune comunicherà ai titolari delle sale gioco e sale scommesse ricadenti nel divieto di esercizio (locale situato a meno di 500 metri dai luoghi sensibili) l'adozione nei successivi sei mesi dei relativi provvedimenti di chiusura e ai titolari degli altri esercizi con apparecchi per il gioco d'azzardo di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, ricadenti anch'essi nell'area situata a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti di utilizzo alla loro scadenza.*
 - f) *su ogni apparecchio installato nei locali mappati il titolare dell'esercizio dovrà indicare in modo chiaramente leggibile la data del collegamento alle reti telematiche e la data di scadenza del contratto stipulato con il concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.*
 - g) *nel caso di apertura di nuovi luoghi sensibili che si trovino ad una distanza inferiore a 500 metri da sale gioco e sale scommesse e da locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, i Comuni provvederanno ad aggiornare la mappatura dei luoghi sensibili e ad adottare i provvedimenti conseguenti ai sensi della presente normativa.*
- 6) *Prevede che nuova autorizzazione per l'esercizio di sale gioco e sale scommesse non può essere rilasciata se le stesse sono ubicate ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili individuati nella mappa del Comune interessato ed analogamente non sarà autorizzata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS negli esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS;*
- 7) *per le autorizzazioni già richieste, e non ancora rilasciate alla data di pubblicazione della delibera di Giunta Regionale, l'iter sarà sospeso fino alla fine della mappatura prevista, esclusi i casi in cui fosse immediatamente verificabile che la sala gioco o sala scommesse o il locale che chiede l'installazione dell'apparecchio sono ubicati a più di 500 metri dai luoghi sensibili.*

Preso atto che la Legge Regionale n. 5/2013 prevede che la distanza ai fini dell'esercizio delle attività sopra citate, pari a 500 metri dai luoghi sensibili, sia calcolata secondo il percorso pedonale più breve. Il criterio è dunque quello della distanza pedonale. La misurazione va effettuata dall'ingresso considerato come principale rispettivamente della sala giochi o della sala scommesse o dell'esercizio in cui l'apparecchio è installato e quello del luogo sensibile tenuto conto anche dei luoghi sensibili posti fuori dal territorio comunale;

Dato atto che si rende necessario per l'Ente:

- 1) adottare, una mappa dei luoghi sensibili, considerando anche quelli situati nei Comuni del territorio regionale confinanti con il territorio comunale in questione, mediante l'acquisizione delle relative mappature;
- 2) individuare le sale giochi e le sale scommesse situate a meno di 500 metri dai luoghi sensibili;
- 3) individuare gli esercizi commerciali, quelli di somministrazione di alimenti e bevande, le aree aperte al pubblico, i circoli privati ed associazioni, gli esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS che ospitano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 100 comma 6 del TULPS, situati a meno di 500 metri dai luoghi stessi;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 34 DEL 27/02/2019

Preso atto che il Comune a seguito dell'approvazione di detta "mappatura" dovrà provvedere:

- ad inviare ai titolari delle sale giochi e delle sale scommesse al cui interno siano presenti apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (art. 110 c. 6 TULPS), ubicate a meno di 500 mt. dai luoghi sensibili così come individuati, una nota con la quale si comunica il divieto, entro il termine di 6 mesi decorrenti dall'esecutività della Delibera di Giunta Comunale, di proseguire la propria attività con possibilità di concessione di una proroga fino ad un massimo di ulteriori mesi sei (6) rispetto al termine per l'adozione del provvedimento di chiusura in caso di delocalizzazione;
- per quanto riguarda invece i titolari degli esercizi commerciali, degli esercizi di somministrazione, dei circoli privati ed associazioni e degli esercizi autorizzati ai sensi artt. 86 e 88 TULPS, al cui interno siano presenti apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (art. 110 c. 6 TULPS), ubicate a meno di 500 mt. dai luoghi sensibili così come individuati, ad inviare una nota con la quale sarà comunicato di non poter procedere a nuove installazioni e di non poter rinnovare i contratti in essere di utilizzo degli apparecchi alla scadenza dei medesimi con il concessionario, di non poter aumentare il numero degli apparecchi esistenti al 12/11/2016, di non poter stipulare un nuovo contratto con un differente concessionario nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere nonché di non poter trasferire l'attività in altro locale che ricada a meno di 500 metri di distanza dai luoghi sensibili individuati nella mappatura;

Richiamate:

- la richiesta prot. n. 10429 del 24/04/2018, con la quale è stato richiesto ai Comuni confinanti con il territorio del Comune di Coriano, di trasmettere la mappatura dei luoghi sensibili relativa al loro territorio;
- la richiesta prot. n. 10426 del 24/04/2018 con la quale è stato richiesto alla CCIAA della Romagna ed alla Questura di Rimini – Ufficio Licenze Comuni elenco attività di gioco d'azzardo lecito – rif. L.R. 05/2013 e Del. G.R. n. 831/2017 per la mappatura dei luoghi sensibili;
- la comunicazione interna prot. 10421 del 24/04/2018, per un confronto interno nell'ambito dei servizi comunali per verifica congiunta ai fini della mappatura dei luoghi sensibili sul territorio comunale;
- la richiesta prot. n. 12001 del 15/05/2018, con la quale è stato richiesto all'AMMS Rimini – Agenzia delle Dogane e Monopoli, elenco attività di gioco d'azzardo lecito – rif. L.R. 05/2013 e Del. G.R. n. 831/2017 per la mappatura dei luoghi sensibili;
- la richiesta prot. n. 10429 del 24/04/2018 con la quale è stato richiesto ai Comuni confinanti con il territorio del Comune di Coriano, di trasmettere la mappatura dei luoghi sensibili relativa al loro territorio;

Precisato che le sopra citate richieste sono state effettuate per confronto dei dati presenti agli archivi comunali e stante le competenze per materia;

Richiamate le mappature dei luoghi sensibili dei Comuni di Rimini rif. Delibera di Giunta Comunale n. 340 del 12/12/2017, di Riccione rif. Deliberazione di Giunta Comune n. 200 del 21/06/2018, e di Misano Adriatico, rif. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 30/11/2017, riferimenti su siti istituzionali di ente territoriale;

Vista la comunicazione della Questura di Rimini, indicativa di soggetti autorizzati esercenti attività di gioco d'azzardo lecito, prot. Comune di Coriano n. 10876 del 02/05/2018;

Vista, sentita la Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Rimini, la consultazione on line del sito dell'AAMS, indirizzo: www.agenziadoganemonopoli.gov.it, elenco soggetto Ries, per la verifica dei soggetti esercenti attività di gioco d'azzardo lecito;

Vista la mappatura dei luoghi sensibili elaborata in collaborazione con il Servizio Urbanistica di questo ente, redatta secondo i criteri stabiliti dalla L.R. 5/2013 e s.m.i., e dall'Allegato 1 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 831/2017, (Allegato A), e l'elenco dei luoghi sensibili, (Allegato B);

Considerato l'elenco degli esercizi al cui interno siano presenti apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (art. 110 c. 6 TULPS), ubicati a meno di 500 mt. dai luoghi sensibili così come individuati, (Allegato C);

Dato atto che la "mappatura", come sopra individuata, potrà essere suscettibile di modifiche alla comunicazione di "luoghi sensibili" individuati nei territori comunali limitrofi nonchè nel caso di apertura di nuovi luoghi sensibili, come previsto dall'Allegato 1 della citata Delibera Regionale, mediante nuovo atto deliberativo che aggiorni e sostituisca la precedente mappatura;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto D.P.R. 445/2000;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 34 DEL 27/02/2019

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la Legge 241/1990 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto che con decreto del Sindaco n. 2 del 01/02/2019, è stata attribuita al sottoscritto la Responsabilità dell'Area Servizi Tecnici;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ugo Castelli, in qualità di Responsabile dell'Area Servizi Tecnici del Comune di Coriano;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere, si:

PROPONE

per i motivi esposti in narrativa

1. di approvare i contenuti in premessa, quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di prendere atto e fare parte integrante al presente atto dei contenuti di cui all'Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 831 del 12/06/2017, : " Modalità applicative del divieto alle sale giochi e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito", ai sensi dell'art. 6 della L.R. 5/2013, come modificato dall'art. 48 della Legge Regionale n. 18 del 28/10/2016 e dalla Legge Regionale n. 8 del 25/06/2018 e s.m.i.;"
3. di approvare la mappatura dei luoghi sensibili, allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale redatta secondo i criteri stabiliti dalla L.R. 5/2013 e s.m.i., e dall'Allegato 1 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 831/2017, (Allegato A), ed il connesso l'elenco dei luoghi sensibili, (Allegato B);
4. di approvare l'elenco degli esercizi al cui interno siano presenti apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (art. 110 c. 6 TULPS), ubicati a meno di 500 mt. dai luoghi sensibili così come individuati, (Allegato C), relativo allo stato di fatto attuale degli esercizi;
5. di dare atto che la suddetta mappatura è redatta secondo i criteri stabiliti dalla L.R. 5/2013 e s.m.i. e dall'Allegato 1 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 831/2017 e sarà oggetto di aggiornamento in relazione alle risultanze della mappature dei comuni limitrofi e/o l'eventuale apertura di nuovi luoghi sensibili;
6. di disporre e comunicare che con la pubblicazione del presente atto:
 - I) *ai titolari delle sale gioco e sale scommesse ricadenti nel divieto di esercizio (locale situato a meno di 500 metri dai luoghi sensibili) e ai titolari degli altri esercizi con apparecchi per il gioco d'azzardo di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, ricadenti anch'essi nell'area situata a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti di utilizzo alla loro scadenza;*
 - II) *che su ogni apparecchio installato nei locali mappati il titolare dell'esercizio dovrà indicare in modo chiaro e leggibile la data del collegamento alle reti telematiche e la data di scadenza del contratto stipulato con il concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;*
 - III) *il divieto, entro il termine di 6 mesi decorrenti dall'esecutività della presente delibera, di proseguire la propria attività con possibilità di concessione di una proroga fino ad un massimo di ulteriori mesi sei (6) rispetto al termine per l'adozione del provvedimento di chiusura in caso di delocalizzazione, (su richiesta espressa e motivata);*
7. di stabilire che, in ogni caso, gli esercizi esistenti e nuovi sono obbligati al rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 5/2013 e s.m.i. e rif. Deliberazione di Giunta Regionale n. 831/2017, secondo la mappatura di cui alla presente deliberazione, i successivi aggiornamenti della stessa, ed i contenuti del presente atto;
8. che venga trasmesso all'Osservatorio Regionale sul Gioco d'azzardo patologico i dati relativi alla chiusura delle sale gioco e delle sale scommesse disposta in applicazione del divieto in oggetto ed il numero degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito sigillati;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 34 DEL 27/02/2019

9. di inviare ai titolari delle sale giochi e delle sale scommesse al cui interno siano presenti apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (art. 110 c. 6 TULPS), ubicate a meno di 500 mt. dai luoghi sensibili così come individuati, una nota con la quale si comunica il divieto, entro il termine di 6 mesi decorrenti dall'esecutività della Delibera di Giunta Comunale, di proseguire la propria attività con possibilità di concessione di una proroga fino ad un massimo di ulteriori mesi sei (6) rispetto al termine per l'adozione del provvedimento di chiusura in caso di delocalizzazione;
10. di inviare ai titolari degli esercizi commerciali, degli esercizi di somministrazione, dei circoli privati ed associazioni e degli esercizi autorizzati ai sensi artt. 86 e 88 TULPS, al cui interno siano presenti apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (art. 110 c. 6 TULPS), ubicate a meno di 500 mt. dai luoghi sensibili così come individuati, una nota con la quale sarà comunicato di non poter procedere a nuove installazioni e di non poter rinnovare i contratti in essere di utilizzo degli apparecchi alla scadenza dei medesimi con il concessionario, e di non poter aumentare il numero degli apparecchi esistenti al 12/11/2016, di non poter stipulare un nuovo contratto con un differente concessionario nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere, nonché di non poter trasferire l'attività in altro locale che ricada a meno di 500 metri di distanza dai luoghi sensibili individuati nella mappatura;
11. di approvare ai fini di cui ai punti n. 8 e 9, nota/avviso da inviare unitamente ai soggetti sopra indicati, (Allegato D);
12. di demandare al Corpo Intercomunale di Polizia Municipale le funzioni di vigilanza e controllo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 831 del 12/06/2017– Allegato 1 ed in virtù della Legge Regionale n. 21 del 28/04/1984 e s.m.i.;
13. di dare mandato al Responsabile dell'Area Servizi Tecnici di adottare tutti gli atti conseguenti relativi agli adempimenti previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 831/2017;
14. di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ugo Castelli, in qualità di Responsabile dell'Area Servizi Tecnici;
15. di dare atto, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
16. di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati sul sito istituzionale alla sezione: Area 4 – Servizi Tecnici – Suap;
17. di trasmettere il presente atto ai Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza;
18. di trasmettere il presente atto al Corpo Intercomunale di Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza;
19. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, motivazione: attuazione delle finalità di cui alla Legge Regionale n. 5 del 04/07/2016 e s.m.i. e della Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 831 del 12/06/2017.

(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

La seduta è stata validamente costituita alle ore 12,20

Presenti in aula n. 4

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la surriportata proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 08.02.2019;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1:

1. Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 27.02.2019 dal Responsabile Area Servizi Tecnici Dott. Ugo Castelli;
2. Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 27.02.2019 dal Responsabile Area Servizi Tecnici Dott. Ugo Castelli in sostituzione del Responsabile Area Servizi Finanziari Dott.ssa Elena Masini;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi;

DELIBERA

di approvare, per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la surriportata proposta di deliberazione unitamente ai relativi allegati

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi;

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.